

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCARDACCIONE, SEGRETO, PARRINO
e CACCHIOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1981

Modifiche agli articoli 24, 25 e 26 del regio decreto 14 novembre
1926, n. 1953, in materia di concorsi per nomina a notaio

ONOREVOLI SENATORI. — È ricorrente nell'ultimo decennio, e forse oltre, il fatto che nei concorsi per nomina a notaio i vincitori risultino, per numero, inferiori al numero dei posti messi a concorso.

Si è, pertanto, verificato che un rilevante numero di sedi notarili sono attualmente vacanti; questo stato di cose determina un notevole disagio sia per i notai in esercizio che, oberati di lavoro, nonostante il sacrificio e l'impegno personale, non possono offrire un servizio e prestazioni professionali di livello adeguati all'importanza, sia per gli utenti della pubblica funzione notarile, che sono sovente costretti ad attese estenuanti e pregiudizievoli.

Non appare attendibile sostenere che tale situazione sia determinata dallo scarso livello di preparazione dei candidati; ed in ogni caso sembra opportuno modificare il sistema vigente che si ispira ad un'ottica estremamente rigida: nell'attuale concorso notarile, infatti, è richiesta, per l'idoneità, non soltanto la media del sette, come è certamente opportuno, nel complesso della prova, ma l'autonoma media del sette sia nelle prove scritte che in quelle orali.

Si tratta di una disposizione che non esiste negli altri concorsi pubblici e neppure

nel concorso per la nomina ad uditore giudiziario, in cui è giustamente richiesto un massimo rigore per l'ingresso alle funzioni di magistrato.

Si è verificato, pertanto, che nel concorso per nomina a notaio, specialmente nell'ultimo periodo, ed in particolar modo nei concorsi successivi alla revisione delle tabelle, (decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1976, n. 5) candidati che abbiano riportato la sufficienza, cioè 30/50 (trenta cinquantesimi), in ciascuna delle tre prove scritte, rivelando così una sufficiente preparazione, siano stati esclusi dalla prova orale, dove, peraltro, avrebbero avuto la possibilità di dimostrare, attraverso un serio esame orale, la loro idoneità.

Si propone, quindi, di modificare gli articoli 24, 25 e 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, nel senso che possano essere ammessi all'esame orale tutti i candidati che abbiano riportato la sufficienza, cioè 30/50 (trenta cinquantesimi), e che, parimenti, possano superare l'esame i candidati che abbiano riportato la sufficienza alle prove orali, semprechè nell'insieme delle prove scritte ed orali abbiano conseguito non meno di 210 punti su trecento.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

All'ultimo comma dell'articolo 24 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, la frase « e non meno di centocinque nel complesso delle prove stesse » è soppressa.

All'ultimo comma dell'articolo 25 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, la frase « e non meno di centocinque punti nel complesso delle prove orali » è soppressa.

Al primo comma dell'articolo 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, sono sopresse le parole « con i minimi stabiliti negli articoli precedenti ».